



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ROSSOMANDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di incentivi per le aggregazioni tra professionisti

ONOREVOLI SENATORI. – Negli ultimi decenni il modello conosciuto dello studio mono-professionale caratterizzato dalla figura unica del titolare di studio coadiuvato da collaboratori è entrato in crisi. Due le possibili ragioni: in primo luogo, l'aumento della concorrenza professionale, generata dal costante aumento del numero degli avvocati e dall'applicazione delle logiche del libero mercato anche in ambito di prestazioni di servizi legali, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, (« direttiva Bolkestein »), che ha consentito l'erogazione dei servizi occasionali ai cittadini europei allineando la normativa nazionale a quella d'oltralpe e comportando, quale drastica conseguenza, la contrazione dei redditi dei professionisti; in secondo luogo, l'acquisizione di ulteriori ambiti di mercato da parte della categoria professionale, accompagnata da un proliferare della normativa di riferimento, ha comportato per i singoli professionisti difficoltà nel gestire l'obbligo della domanda di una preparazione specializzata senza perdere l'opportunità di mercato, già minato dalla presenza di competenze divenute di libero accesso. Quanto esposto evidenzia la necessità della previsione di uno studio multidisciplinare, condiviso con colleghi ed altri professionisti, che sappia rispondere attraverso le diverse competenze alle richieste del mercato.

E così similmente il mondo professionale forense ha da sempre visto crescere gli studi professionali, quantificandone con costante frequenza la capacità alle dimensioni numeriche. Gli unici strumenti conosciuti – oltre alla semplice condivisione di spese non re-

golarizzata da alcun contratto associativo – restano le associazioni tra professionisti e le società professionali, istituti che non hanno visto riconosciuto il successo che era stato loro preventivato. A soccorrere tale necessità le collaborazioni di fatto tra colleghi di diversi studi, con le conseguenze e difficoltà di gestione comune delle posizioni.

Mentre il mondo dell'imprenditoria ha visto a partire dal 2009 l'individuazione di uno strumento associativo svincolato dal contratto societario, il mondo professionale non è stato investito di tale opportunità.

Il contratto di rete tra professionisti, previsto dal combinato disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dell'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, non estende quanto previsto per l'impresa al mondo professionale, si pensi in tal senso al limite imposto della pubblicità della « rete soggetto » al registro delle imprese, al quale i professionisti non risultano essere iscritti. Resta pertanto a favore del mondo della professione l'applicazione della « rete contratto » e delle reti miste.

La rete rappresenta un modello contrattuale flessibile che lascia ampio spazio all'autonomia delle parti, permettendo ai singoli professionisti di aggregarsi tra loro con finalità innovative e di ampliamento di mercato al fine di esercitare in comune alcune attività. La struttura del contratto di rete permette la coesistenza tra singoli partecipanti (retisti) e struttura comune. Retisti e rete non agiscono in regime di concorrenza e, se *competitors*, possono attraverso la struttura di rete accedere a maggiori e diversi mercati o accedere ad appalti che diversamente non

potrebbero essere ambiti. Attraverso il contratto di rete, infatti, anche i professionisti possono accrescere le loro capacità e la loro competitività sul mercato, sia in ambito squisitamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell'approccio al nuovo settore di mercato – pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei –, sia attraverso la multidisciplinarietà professionale in ambiti eguali.

La rete rappresenta quindi un'efficace forma di aggregazione che consente non solo di ottimizzare le risorse, ma costituisce un valido strumento per la realizzazione di obiettivi strategici, permettendo allo studio mono-professionale di diventare un soggetto competitivo che accede al mercato con nuove e rinnovate capacità. In questo modo, l'offerta professionale rivolta al mercato amplia la propria gamma professionale, condividendo i costi di realizzazione e di investimento e le risorse umane necessarie al conseguimento.

Con la rete non viene meno quindi l'indipendenza dei partecipanti che, in ambiti diversi della rete cui appartengono, mantengono intatta l'autonomia decisionale e strategica del proprio studio. I beni utilizzati non cadono nell'utilizzo comune come potrebbe facilmente presumersi in uno studio associato o nella società tra professionisti, ma restano in utilizzo alla rete benché in proprietà del retista partecipante per la durata o per l'attività delegata all'esercizio dell'attività di rete, ben potendo coesistere l'utilizzo esclusivo e promiscuo tra legittimo proprietario e retisti. Nella « rete soggetto » l'acquisto di nuovi cespiti da parte della rete viene invece gestito come bene comune e così fiscalmente organizzato.

Che si tratti del contratto di rete o della più complessa « rete soggetto » è comune a tale istituto la destrutturazione del sistema che la compone, la dinamicità dei progetti che la possono caratterizzare e dei partecipanti che la compongono che possono, in

divenire, mutare senza regolarizzazione di partecipazioni sociali tipiche delle società. La pubblicità richiesta è presso l'Agenzia delle entrate e i costi di costituzione sono infinitamente minori rispetto alla costituzione di società professionali e alla gestione comune delle singole componenti: si tratta di uno strumento dinamico che muta con le necessità dei retisti e dei progetti che lo compongono.

È di tutta evidenza che la rete tra professionisti può rappresentare dunque uno strumento di ripartenza degli studi mono-professionali, di collaborazione di approccio al mercato in tutte quelle realtà che, inoltre, la crisi epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente gravato e svuotato di risorse.

Appare, inoltre, coerente con le finalità dell'istituto (scopi specifici, temporaneità, aggregazioni di scopo, condivisioni di scopo, *et similia*) connotare anche transitoriamente la cosiddetta « rete soggetto » di un regime fiscale agevolato proprio al fine di incentivare l'avvio delle aggregazioni di giovani professionisti.

Ciò comporterebbe paradossalmente un aumento del gettito fiscale derivante dall'incremento del fatturato degli studi professionali, nonché il mantenimento del posto di lavoro dei dipendenti/collaboratori degli studi in difficoltà. Incentiverebbe inoltre la realizzazione di organizzazioni professionali di dimensioni maggiori e più strutturate, in grado di fornire al cliente una gamma di servizi più qualificati e competitivi, nonché la possibilità, tramite strutture professionali più grandi, di fronteggiare la concorrenza delle società di consulenza straniera che stanno aggredendo il mercato. Infine, non da ultimo, consentirebbe ai giovani professionisti di realizzare dei progetti trasversali per materia e competenza.

Infine, con il presente disegno di legge, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalla normativa nazionale ed europea, si intende modificare l'articolo 3 del decreto-

legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, prevedendo la costituzione di «reti soggetto» anche tra partecipanti non iscritti al registro delle imprese ma agli albi profes-

sionali di riferimento e vincolando l'obbligo pubblicitario all'annotazione presso il proprio albo di afferenza dell'indicazione di appartenenza alla rete, anziché nella sezione del registro delle imprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obiettivi e finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad incentivare le aggregazioni tra professionisti mediante il contratto di rete.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, alinea, primo periodo, dopo la parola: « imprenditori » sono inserite le seguenti: « e professionisti iscritti in albi »;

b) al comma 4-*ter*, numero 3), lettera *e*), secondo periodo, dopo le parole: « anche individuali » sono inserite le seguenti: « e professionisti iscritti in albi »;

c) al comma 4-*quater*, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; i partecipanti alla rete conservano i propri regimi fiscali »;

d) dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente:

« 4-*quater.1.* Il contratto di rete tra professionisti è soggetto all'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo presso cui è iscritto ciascun partecipante. Le modifiche della struttura dei partecipanti al contratto di rete sono gestite e depositate, per l'iscrizione, la

modifica o la cancellazione, a cura del professionista indicato nell'atto modificativo, presso l'albo cui è iscritto, o a cura dei diversi professionisti iscritti qualora si tratti di diversi albi professionali. Gli ordini presso cui sono iscritti i professionisti provvedono alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione delle modifiche del contratto di rete. Nei casi in cui sia prevista la costituzione di un fondo comune, la rete è iscritta presso l'Agenzia delle entrate competente per territorio della sede della rete e l'iscrizione è annotata negli albi professionali presso i quali sono iscritti i partecipanti alla rete. Con l'iscrizione all'Agenzia delle entrate la rete acquista soggettività giuridica; i partecipanti alla rete conservano i propri regimi fiscali. Al fine di acquisire soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ».

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, alinea, dopo le parole: « arti o professioni » sono inserite le seguenti: « , anche nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, »;

b) al comma 56, dopo la parola: « professioni » sono inserite le seguenti: « , anche nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esercizio di imprese, arti o professioni nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del citato decreto-legge n. 5 del 2009, il regime agevolato decade automaticamente al decorso del quinto anno d'imposta »;

c) al comma 57 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-quater) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 »;

d) al comma 65, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero l'attività sia esercitata nelle modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ».

Art. 4.

*(Modifiche al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dell'imposta » sono inserite le seguenti: « e dell'esclusione delle attività d'impresa, arti o professioni esercitate con le modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

« 3-quinquies. È disposto l'esonero dal pagamento dell'imposta per la durata di cin-

que anni dalla sottoscrizione del contratto per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate con le modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Al decorso del quinto anno, le attività di impresa, arti o professioni di cui al periodo precedente sono soggette all'imposta purché in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto ».

Art. 5.

(Esenzione dal regime d'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. I soggetti sottoscrittori del contratto per le attività d'impresa, arti o professioni esercitate con le modalità di cui all'articolo 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quater.1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 73, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.